



Nn. 3584 e 3585-A

ALLEGATO 2-I

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (n. 3584)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015 (n. 3585)

ALLEGATO 2-I

ORDINI DEL GIORNO

*esaminati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, al disegno
di legge di bilancio ed al disegno di legge di stabilità, con indicazione
del relativo esito procedurale*

INDICEORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI
DALLE COMMISSIONI

Disegno di legge di bilancio:		
1 ^a Commissione	<i>Pag.</i>	5
9 ^a Commissione	»	7
12 ^a Commissione	»	8
Disegno di legge di stabilità:		
11 ^a Commissione	<i>Pag.</i>	10
12 ^a Commissione	»	26
13 ^a Commissione	»	27

ORDINE DEL GIORNO RITIRATO DAL PRESENTATORE

Disegno di legge di stabilità:		
12 ^a Commissione	<i>Pag.</i>	35

**ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO
O APPROVATI DALLE COMMISSIONI**

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

(G/3585/1/1^a/Tab. 2)

SANNA, SARO, DIVINA

Accolto dal Governo come raccomandazione. Approvato dalla Commissione (6 dicembre 2012)

«La Commissione affari costituzionali,

premessò che:

la legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (legge 16 ottobre 2012, n. 182), al capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente "Devoluzione alle Regioni a Statuto speciale del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa e variabile", punto 2, nella voce relativa alla regione Sardegna, modifica il bilancio di previsione del 2012 andando oltre le variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti nel corso dell'anno poiché, nella gestione di competenza, attribuisce alla stessa 1.383 milioni di euro e nella gestione di cassa 1.009 milioni di euro in più rispetto agli stanziamenti assegnati alla regione Sardegna per la stessa voce nel 2011;

tali stanziamenti sia per la competenza sia per la cassa sono finalizzati ad attribuire alla regione le entrate previste dal nuovo ordinamento finanziario di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in particolare, essi si riferiscono a debiti maturati dallo Stato nei confronti della regione Sardegna per le annualità 2010, 2011 e 2012;

questa disposizione riconosce il diritto della regione all'attribuzione delle entrate previste dal nuovo ordinamento finanziario, diritto che avrebbe dovuto essere riconosciuto già a partire dal 2010 ma rimasto sino ad allora inattuato;

il mancato adeguamento del bilancio statale era sempre stato motivato, così risulta dalle risposte date dal Governo ai numerosi atti di sindacato ispettivo svolti in Parlamento, con le difficoltà intervenute nella esatta quantificazione delle spettanze e con la mancata approvazione di norme di attuazione del nuovo ordinamento finanziario che individuassero i criteri per la determinazione a regime delle stesse. Tale mancato adeguamento, inoltre, non ha consentito di dar seguito alla richiesta della regione

Sardegna – in considerazione dell'aumento del livello di entrate conseguente alla modifica statutaria – di ottenere un parallelo innalzamento del tetto di spesa stabilito dal Patto di stabilità interno, tuttora facente riferimento ai livelli di spesa del 2005;

tale scenario di riferimento dovrebbe essere parzialmente superato alla luce di due pronunce della Corte costituzionale intervenute nel primo semestre del 2012 che assumono che la riforma delle entrate debba ritenersi a regime dal 1° gennaio 2010, con ogni conseguenza che si è autorizzati a trarre sul piano delle quantificazioni delle fonti di entrata, così come determinato con legge regionale, sul conseguente credito maturato in favore della regione Sardegna e sulle regole da porre a fondamento del Patto di stabilità;

la Corte costituzionale, infatti, con la prima sentenza, la n. 99 del 20 aprile 2012, ha ritenuto inammissibile il ricorso dello Stato circa la possibilità della regione di iscrivere nel proprio bilancio di previsione "in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione (...) gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali (...) effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili, relativi ai gettiti tributari". La Corte ha spiegato che il ricorrente, cioè il Governo, "omette di argomentare le ragioni per le quali alla Regione non dovrebbe spettare il potere di quantificare l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali al fine di redigere il bilancio di previsione (...) Neppure il ricorrente spiega quali norme di attuazione si renderebbero necessarie per dare applicazione al nuovo art. 8 dello statuto, che determina la quota di tributi da trasferire alla Regione in riferimento a ciascuna amministrazione";

con la seconda sentenza, la n. 118 del 7 maggio 2012, la Corte, nel dichiarare la inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dalla regione Sardegna sul Patto di stabilità interno (nello specifico, il conflitto era volto a conseguire l'annullamento della nota del Ministero dell'economia e delle finanze 7 giugno 2011, n. 50971 avente ad oggetto il Patto di stabilità interno per il 2011 – proposta di accordo per la regione Sardegna, con la quale si respingeva la proposta di accordo presentata dalla regione Sardegna), rappresentava alcuni importanti motivazioni circa la necessità di revisione del Patto di stabilità interno. In particolare la Corte precisava che il contenuto dell'accordo sul Patto di stabilità tra Stato e Regione deve essere "compatibile con il rispetto degli obiettivi del Patto (...) contemporaneamente deve essere conforme e congruente con le norme statutarie della Regione, ed in particolare, con l'articolo 8 dello statuto modificato (...) dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (...) Ne consegue che l'equilibrio di bilancio (...) non potrà che realizzarsi all'interno dello spazio finanziario delimitato, in modo compensativo, dalle maggiori risorse regionali risultanti dalla entrata in vigore dell'art. 8 dello statuto (...)",

impegna il Governo:

ad adeguare il Patto di stabilità concordato con la regione autonoma della Sardegna alle entità finanziarie previste nella legge di stabilità

2013 e agli stanziamenti previsti nel corrispondente capitolo di compartecipazione al gettito di entrate erariali dello Stato, così come determinati dal regime previsto dal nuovo ordinamento finanziario di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, secondo l'interpretazione adeguata a Costituzione enunciata nella sentenza n. 118 del 7 maggio 2012».

(G/3585/1/9^a/Tab.12)

PICCIONI

Accolto dal Governo (5 dicembre 2012)

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015,

considerato che:

il comprensorio irriguo e di bonifica "Pianura Biellese e Vercellese" della superficie di ettari 117.663 (di cui al decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste 2 maggio 1931, n. 1458, e alle deliberazioni del Consiglio regionale del Piemonte 16 febbraio 2005, n. 414-5592 e della Giunta regionale del Piemonte 4 novembre 2005, n. 90-1306) penalizzato da siccità idrica da vari anni necessita di un finanziamento destinato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ente concessionario ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) per il rifacimento dell'invaso di 12.500.000 metri cubi sul torrente Sessera, in sostituzione dell'esistente di 1.500.000 metri cubi;

tale finanziamento è finalizzato sia a superare le crisi idriche ricorrenti del territorio, soprattutto nell'area coltivata a riso D.O.P. (unica concessa dall'Unione europea al nostro Paese), sia a migliorare l'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ostola e Ravasanella (progetto definitivo approvato dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici prot. n. 48/2011 del 28 ottobre 2012),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire lo stanziamento di 322.350.000 di euro, ripartito in 13-15 anni, di cui 25.000.000 di euro per l'avvio dei lavori a partire dal 2013, come dimostra peraltro l'inclusione programmatica dell'invaso del Sessera nell'Allegato 4 della delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 e nel Piano di Tutela delle Acque della regione Piemonte del 2007, nonché la lettera di richiesta di finanziamento (inviata in data 23 novembre 2012, prot. n. 4089, dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese), al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello svi-

luppo economico, nonché al vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

(G/3585/1/12^a/Tab.14) (nuovo testo)

BAIO, DE LILLO, BOSONE, GUSTAVINO, LI GOTTI, Mariapia GARAVAGLIA, LAURO, Cristina DE LUCA, MONGIELLO

Accolto dal Governo (6 dicembre 2012)

«La 12^a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 rubricato "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia" prevede quanto segue: "1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (GAP)",

impegna il Governo:

a reperire le risorse al fine di procedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, della legge n. 189 del 2012».

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

(G/3584/1/11^a)

GHEDINI, CASTRO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, CRISTINA DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

la legge di stabilità interviene anche sulla vicenda dei cosiddetti lavoratori "esodati" al fine di disporre un ulteriore ampliamento, positivo ma ancora insufficiente, della platea di soggetti che possono accedere al trattamento pensionistico in vigore prima dell'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto "Salva Italia");

quest'ultimo riformando il sistema previdenziale italiano ha introdotto anche diversi elementi di criticità che vanno ad aggiungersi a quelli preesistenti, tra i quali riveste una particolare rilevanza e drammaticità la vicenda creata a seguito dell'abrogazione – articolo 12, commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – delle norme che disponevano la possibilità di effettuare il ricongiungimento della contribuzione all'INPS gratuitamente;

tale questione ha creato un vero e proprio allarme sociale, poiché migliaia di lavoratori sono stati posti nella condizione di ricongiungere i contributi versati in ogni singola gestione o fondo solo mediante la corresponsione di cifre altissime, in molti casi stimate in centinaia di migliaia di euro;

i rappresentanti del precedente Governo avevano dichiarato – vedi l'intervento del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti, nel corso della seduta di Aula alla Camera dei deputati del 27 luglio 2011 – che gli "effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del legislatore";

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché la vicenda delle cosiddette "ricongiunzioni onerose" trovi una definitiva e per i lavoratori favorevole conclusione».

(G/3584/2/11^a) (nuovo testo)

CARLINO

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 3584 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premessò che:

le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi di telefonia); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza, ora INPDAP, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (Ipost)); articolo 124 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali, e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo,

considerato che:

gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la riconsunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;

in caso di mancato pagamento di tali gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;

la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, e porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato;

in data 27 luglio 2011 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la mozione 1-00690 con la quale si impegna il Governo a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della ricostituzione di posizione assicurativa presso l'INPS,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi».

(G/3584/3/11^a)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

l'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (cosiddetto decreto "Salva Italia"), prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni siano liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive

della medesima, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato al compimento dei 64 anni, se in possesso di determinati requisiti;

la circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012 dispone che "Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico";

l'interpretazione fornita dall'Inps sembra quindi escludere dalle disposizioni suddette i lavoratori disoccupati alla data del 28 dicembre 2011;

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di fornire chiare indicazioni volte a rimuovere ogni interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

(G/3584/4/11^a) (nuovo testo)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

il provvedimento in oggetto, al comma 83 dell'articolo 1, dispone che l'INPS, per il periodo 2013-2015, nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, realizzi un piano - aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali - di 150.000 verifiche straordinarie annue, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità;

l'attività di verifica degli invalidi e delle forme di prestazione sociale ed assistenziale è un tema molto serio ma poco dibattuto ed approfondito, determinato da una situazione estremamente critica che si registra nel nostro Paese e che richiede grande impegno e responsabilità al fine di

razionalizzare la spesa sociale indirizzata alle persone che hanno problemi di salute e soffrono di disabilità reali;

si intravede nella suddetta disposizione uno spreco enorme di risorse per un piano già testato in passato e che non ha mai dato risultati apprezzabili né apportato concreti risparmi: i dati della relazione della Corte dei conti del 2011 sui risultati del primo piano di verifica, denunciano un risparmio di 70 milioni sulle pensioni di invalidità, ma un aumento vertiginoso delle spese per i medici esterni impegnati nelle attività di verifica;

a nulla sono valsi i tentativi passati di fornire al Governo indirizzi utili, e a costo zero, per smascherare efficacemente i falsi invalidi, impegnando ad esempio l'INPS in un controllo incrociato, trasmettendo i dati delle persone titolari di assegni sociali, indennità d'invalidità e assegno di accompagnamento, ai servizi sociali e all'anagrafe dei comuni, ai quali spetterà poi l'obbligo di comunicare alla stessa INPS e all'ASL i decessi, i cambi di residenza e qualsiasi variazione della composizione del nucleo familiare;

già col decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (cosiddetto decreto "semplificazioni") avevamo presentato più di un emendamento teso a favorire meccanismi semplici di comunicazione dati tra le amministrazioni allo scopo di semplificare la vita delle persone con maggiori difficoltà; lo scambio automatico dei dati permetterebbe di evitare il fenomeno dell'appropriazione indebita di provvidenze e degli assegni d'invalidità a coloro che, con la connivenza dei medici che hanno certificato false patologie, sono stati considerati invalidi gravi, così come i congedi usufruiti da parte di familiari che non hanno il carico della persona invalida;

l'anagrafe comunale dei dati dei pensionati eviterebbe l'erogazione delle indennità dopo il decesso o il ricovero in struttura protetta e/o residenziale di chi percepisce indebitamente gli assegni pensionistici e di accompagnamento;

in un'ottica di risparmio concreto, gli operatori dei servizi sociali comunali in visita domiciliare presso le abitazioni degli invalidi civili, dei ciechi e sordomuti, delle persone non autosufficienti potrebbero trasmettere *report* precisi sui veri bisogni dei malati con una verifica delle condizioni reali di salute,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere una preliminare azione programmata di verifica degli impegni già assunti dall'INPS, acquisire e conoscere i dati ed i risultati portati avanti in questi ultimi tre anni dai dovuti controlli dall'ente, per indirizzare lo stesso verso altri obiettivi di recupero delle energie tese a migliorare e ridurre i tempi per l'erogazione di prestazioni sociali ai lavoratori, agli invalidi e recupero dell'evasione contributiva che spesso ha gravi ricadute di maggiore onerosità sulle aziende e sugli stessi lavoratori;

di coordinare le attività di verifica delle visite di invalidità con programmi che privilegiando le visite di revisione che, laddove trascurate, ritardate o sospese, comportano al "vero invalido" la sospensione della protezione sociale e dell'indennità;

di incentivare gli enti coinvolti a ridurre i tempi per le chiamate dei richiedenti le visite ordinarie, per l'erogazione delle prestazioni quando dovute, e per una migliore attenzione e valutazione delle nuove certificazioni e istanze;

a valutare la possibilità di destinare gli eventuali risparmi provenienti dall'esecuzione delle attività di verifica al finanziamento delle prestazioni erogate nell'ambito del sistema assistenziale».

(G/3584/5/11^a) (nuovo testo)

CARLINO

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge n. 3584 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e n. 3585 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

premesso che:

dall'inizio della crisi economica un altissimo numero di aziende in difficoltà, al fine di favorire l'uscita di personale considerato in esubero, hanno stipulato accordi di incentivo all'esodo o di messa in mobilità, che prevedono l'accompagnamento del lavoratore al pensionamento attraverso l'erogazione a favore del lavoratore stesso di un incentivo economico;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità, e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia;

moltissimi accordi di incentivo all'esodo prevedono la possibilità per il lavoratore di fruire dell'incentivo economico, per il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo massimo di due o tre anni essendo stati stipulati in riferimento alle norme che regolavano il sistema previdenziale anteriormente all'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

a seguito dell'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di quattro o cinque anni;

il comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, successivamente, il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, ha determinato in 65.000 il numero dei soggetti interessati dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;

successivamente l'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti;

il comma 16 dell'articolo 2, del provvedimento in esame, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, estende l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ad ulteriori categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che dovrebbero comprendere circa 10.000 soggetti;

considerato che:

i soggetti a vario titolo beneficiari delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 comprenderebbero ad oggi circa 130.000 soggetti;

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalla deroga di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi

degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale fino al 31 dicembre 2011».

(G/3584/6/11^a) (nuovo testo)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

la legge di stabilità interviene, all'articolo 2, commi 16-22, anche sulla materia dei cosiddetti "esodati", disponendo un ulteriore ampliamento della platea di lavoratori che potranno beneficiare della pensione con i requisiti in vigore prima dell'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto "Salva Italia");

il suddetto decreto-legge, varato, come noto, in un contesto di piena emergenza per evitare la bancarotta del Paese, ha completamente ridefinito il sistema previdenziale italiano, con il dichiarato scopo di metterlo in sicurezza, introducendo, però, elementi di criticità e vere e proprie distorsioni, immediatamente rilevate dalla Commissione Lavoro della Camera che si è fortemente impegnata allo scopo di caratterizzare la riforma sotto il segno di una maggiore equità e di porre rimedio alla vicenda dei lavoratori trovatisi in un "limbo" perché sprovvisti di reddito e di forme di ammortizzatori sociali e con il traguardo della pensione spostato di diversi anni in avanti;

si ritiene non più differibile un intervento risolutivo della vicenda attraverso l'individuazione delle risorse necessarie a salvaguardare tutti i lavoratori di cui sopra, come disposto dal testo di legge approvato all'unanimità in Commissione Lavoro e ampiamente condiviso da tutte le forze politiche;

l'intervento disposto dalla legge di stabilità, che costituisce comunque un positivo passo in avanti, lascia ancora inevasa la domanda di migliaia di persone, tra le quali vivono una condizione di particolare difficoltà i lavoratori ormai prossimi al raggiungimento della pensione, vittime di licenziamenti individuali per ragioni economiche, che non possono beneficiare di alcuna forma di reddito o di ammortizzatore sociale,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adoperarsi per garantire alle persone in maggiore difficoltà, quali i lavoratori in prossimità della pensione ma soggetti a licenziamento individuale per ragioni di natura economica, rimasti quindi senza reddito e scoperti da ammortizzatori sociali, forme di sostegno al reddito, anche in deroga, a supporto della transizione verso la copertura previdenziale».

(G/3584/7/11^a)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

le misure previste dall'articolo 2, dai commi 16 a 22, del provvedimento in oggetto, riguardanti l'ampliamento della platea dei cosiddetti lavoratori salvaguardati, pur apprezzabili, sono ancora molto lontane dal risolvere la vicenda creatasi a seguito dell'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

il cosiddetto decreto "Salva Italia", infatti, riformando il sistema previdenziale italiano, ha prodotto alcune storture e distorsioni, tra le quali quella degli "esodati" è certamente la più grave e dalle conseguenze umane e sociali più drammatiche;

gli interventi di salvaguardia sin qui effettuati non hanno del tutto escluso la possibilità che per gli anni 2013 e 2014 vi siano ancora lavoratori esposti al rischio di non poter usufruire di alcun tipo di provento;

sono stati immediatamente denunciati dal Parlamento i rischi di una riforma varata senza sufficienti elementi di gradualità ed espresse le necessità di tutelare l'intera platea di lavoratori trovatisi senza lavoro, senza il sostegno degli ammortizzatori sociali e con il traguardo della pensione spostato di diversi anni in avanti;

le disposizioni del provvedimento in oggetto, così come modificato in sede di prima lettura alla Camera dei deputati, prevedono un ampliamento significativo della platea di lavoratori tutelati nella transizione, ma non esauriscono il novero delle possibili criticità richiamate,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare tutte le ulteriori iniziative a sua disposizione, al fine di garantire per gli anni 2013 e 2014 la salvaguardia a tutti i lavoratori trovatisi a seguito della riforma previdenziale introdotta dal cosiddetto decreto "Salva Italia" senza forme di reddito o di ammortizzatori sociali e con l'allontanamento di diversi anni del traguardo pensionistico».

(G/3584/8/11^a)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premesso che:

il provvedimento in oggetto dispone all'articolo 2, commi da 20 a 22, l'istituzione di un fondo al fine di finanziare interventi in favore dei lavoratori da salvaguardare e nel quale confluiranno, oltre a 36 milioni per l'anno 2013, anche le eventuali economie derivanti dalle risorse destinate alla copertura degli oneri di salvaguardia dei precedenti provvedimenti,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adoperarsi per consentire la massima trasparenza, in particolar modo mediante la previsione di una partecipe attività di controllo parlamentare, delle procedure di finanziamento e utilizzo del suddetto fondo e ad adoperarsi affinché le risorse di cui al predetto fondo siano utilizzate per coprire gli oneri di salvaguardia sia delle tipologie di lavoratori individuati nei provvedimenti precedenti e in corso, sia delle eventuali nuove tipologie auspicabilmente individuate da ulteriori provvedimenti, mantenendo comunque la destinazione di tali risorse all'interno del sistema previdenziale e la loro finalizzazione a misure di sostegno alla transizione tra il precedente ed il nuovo sistema pensionistico».

(G/3584/9/11^a) (nuovo testo)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

da diversi anni, il nostro Paese è caratterizzato da un drammatico contesto socioeconomico che non mostra ancora sufficienti segnali di miglioramento;

la crisi economica ha fortemente indebolito il sistema produttivo italiano, rendendolo più fragile ed esponendolo a una crisi di competitività che si ripercuote sui lavoratori e sul loro posto di lavoro, sempre più a rischio;

per far fronte a quella che si va delineando come una vera e propria emergenza sociale occorre sfruttare tutti gli strumenti a disposizione dello Stato al fine di consentire che gli effetti della grave recessione non si acuiscano,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni strumento funzionale a rifinanziare per l'anno 2013 le risorse volte all'utilizzo della cassa integrazione guadagni in deroga, di cui all'articolo 2, comma 29, in misura adeguata a coprire le previsioni di richiesta segnalate dalle Regioni e dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, al fine di attenuare le drammatiche conseguenze ai danni dei lavoratori e in generale dei soggetti del sistema produttivo, provocate dal protrarsi della crisi economica».

(G/3584/10/11^a) (nuovo testo)

ROILO, CASTRO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

è stato approvato dalla Camera, il 19 maggio 2010, il testo unificato delle proposte di legge (atti Camera n. 82 e altri), recante misure in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;

il provvedimento – che ha visto un lungo e complesso *iter* approvativo, caratterizzato da un confronto serrato con il Governo, anche sotto il profilo economico e finanziario – ha incontrato l'unanimità dei consensi tra i Gruppi parlamentari;

il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato (atto Senato n. 2206) e la competente 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) ne ha avviato l'esame, depositando emendamenti del relatore che, condivisi da tutti i Gruppi parlamentari, sono volti a garantire gli obiettivi della legge, ridefinendo la platea di destinazione del beneficio allo scopo di superare il parere ostativo della Ragioneria dello Stato sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati;

i lavori della Commissione sull'impianto emendativo citato sono stati momentaneamente interrotti in attesa del parere della Commissione Programmazione economica, bilancio, la quale ha richiesto una relazione tecnica al Governo,

rilevato che:

i genitori o i familiari di un soggetto disabile grave, con una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, si dedicano al lavoro di cura e di sostegno di queste persone che necessitano di assistenza continua, poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con difficoltà enormi riescono a conciliare la vita lavorativa con le attività di accudimento e di cura;

non sono molti i lavoratori che possono permettersi di lasciare il lavoro per dedicarsi interamente all'assistenza del familiare disabile grave, né tantomeno coloro che possono permettersi un'assistenza infermieristica privata per ventiquattro ore al giorno o anche per meno ore;

sono difficilmente immaginabili i sacrifici sostenuti da queste donne e uomini, lavoratrici e lavoratori, in termini di salute personale, di difficoltà economiche, oltre che di sofferenza e di fatica;

per alleviare le condizioni di vita di questi lavoratori, è divenuta indifferibile la necessità di approvazione dell'atto Senato n. 2206, trattandosi di andare finalmente incontro alle legittime richieste dei soggetti interessati, che hanno sopportato per una vita intera l'onere di assistenza dei propri familiari disabili e che vedono nell'approvazione del predetto provvedimento un segnale di – sia pur parziale – riconoscimento della loro abnegazione;

considerato che:

la necessità di garantire a tutti i cittadini pari opportunità e dignità sociale è un obbligo sancito dalla nostra Carta costituzionale, la quale, all'articolo 3, ricorda come "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-

gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.";

le risorse previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonostante siano state incrementate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), erano comunque insufficienti, essendo in questi casi la maggior parte degli oneri comunque a carico delle famiglie;

la famiglia rappresenta ancora oggi la principale risorsa a disposizione delle persone disabili e anziane per fronteggiare la propria non autosufficienza. Le famiglie con almeno un disabile grave sono circa un milione e mezzo, pari a quasi il 7 per cento delle famiglie italiane,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di reperire le risorse necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, per rendere possibile con assoluta urgenza, in maniera inequivoca, la copertura finanziaria del provvedimento di cui in premessa – e, se necessario, individuare eventuali risorse alternative a quelle indicate dall'atto Senato n. 2206 – al fine di eliminare ogni ulteriore ostacolo che si pone di fronte alla definitiva approvazione degli interventi in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili».

(G/3584/11/11^a) (nuovo testo)

GHEDINI, CASTRO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 32, ha previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2013 "per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica";

la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente i cosiddetti

neuroni di moto (motoneuroni), sia centrali – 1° motoneurone a livello della corteccia cerebrale, sia periferici – 2° motoneurone, a livello del tronco encefalico e del midollo spinale,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di raddoppiare le risorse attualmente previste per il Fondo per le non-auto-sufficienze, senza intaccare le dotazioni individuate dal provvedimento in oggetto, così come modificato in sede di prima lettura alla Camera dei deputati, del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

(G/3584/12/11^a) (nuovo testo)

GHEDINI, CASTRO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, GIULIANO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

la legge 8 novembre 1991, n. 381, ha definito la categoria delle cooperative sociali individuando nella società cooperativa lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, attraverso i quali permettere l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate;

attualmente le prestazioni erogate dalle cooperative sociali sono soggette all'IVA al 4 per cento fino alla fine del 2013, per poi passare, stante la normativa prevista nel provvedimento in esame al 10 per cento alla fine del 2013, come previsto dai commi 10-12 dell'articolo 3;

le 9.000 cooperative sociali italiane occupano oltre 450.000 persone e offrono servizi di *welfare* a più di 5 milioni di cittadini, lavorando per cittadini e famiglie, nonché per i comuni e per le Asl. È il mondo delle comunità d'accoglienza per giovani o minori, di tanti asili nido, dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili, di aiuto ai lavoratori espulsi dal sistema produttivo. Secondo l'Alleanza delle cooperative sociali 6 punti in più di IVA avrebbero significato un aumento di costi per il sistema dei servizi sociali di 510 milioni di euro, per il 70 per cento a carico delle pubbliche amministrazioni e per il 30 per cento delle famiglie degli utenti;

se effettivamente tale aumento dell'IVA dovesse verificarsi, si tratterebbe di un aumento pari al 150 per cento con la conseguenza non solo di mettere in ginocchio centinaia di cooperative del settore sociosanitario ed educativo ma produrrebbe anche l'effetto di una considerevole perdita di posti di lavoro;

questo ambito è già stato duramente colpito prima dai tagli ai fondi nazionali del sociale e ai bilanci di regioni e comuni, poi dalla *spending review* che ha consentito il ribasso del 5 per cento sugli appalti in essere, oggi nella legge di stabilità questo ribasso in ambito sanitario viene addirittura raddoppiato, evidenziando una filosofia per cui ci sarebbero sprechi su cui intervenire;

se il vero obiettivo dell'aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento fosse evitare l'infrazione davanti all'Unione europea, in ordine alla quale non è stata avviata alcuna procedura formale, ma essendoci ad oggi soltanto l'apertura di una preistruttoria tecnica di informazione e dialogo (Pilot), che non ha ancora coinvolto livelli politici della Commissione,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di rimuovere ogni disposizione che fin da ora prefiguri un diverso e più oneroso regime IVA per le prestazioni erogate dalle cooperative sociali anche oltre il 31 dicembre 2013».

(G/3584/13/11^a)

GHEDINI, BLAZINA, BIANCHI, SPADONI URBANI, Cristina DE LUCA, SBARBATI, CARLINO, TREU, CASTRO, GIULIANO, PASSONI

Approvato dalla Commissione (5 dicembre 2012)

«La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 3 del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (atto Senato n. 3584),

premessi che:

con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato finalmente istituito, anche nel nostro ordinamento, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

le risorse provenienti dal bilancio dello Stato assegnate per l'anno 2012 al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ammontano a euro 913.479 in termini di competenza e di cassa;

con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2013 si è incrementato lo stanziamento per il 2013 di euro 90.363;

le previsioni di competenza e di cassa per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono pertanto le seguenti:

2013: 1.003.842;

2014: 1.095.564;

2015: 1.079.980;

la riduzione rispetto lo stanziamento iniziale è avvenuta con la legge di bilancio dello scorso anno e sconta gli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi di attuazione delle diverse manovre che si sono succedute nell'ultimo biennio, che hanno determinato una importante riduzione delle risorse destinate alle spese rimodulabili delle Amministrazioni pubbliche e, pertanto, anche a quelle iscritte nel bilancio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

gli stanziamenti risultanti subiscono gli obiettivi di risparmio disposti con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) e, da ultimo, con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

nell'ambito del provvedimento di bilancio per l'anno finanziario 2012, lo stanziamento previsto di euro 1.500.000 annui per il 2012, 2013 e 2014 è stato rispettivamente ridotto di:

586.521 euro nel 2012 con conseguente stanziamento per l'anno 2012 di 913.479 euro;

487.723 euro nel 2013 con conseguente stanziamento per l'anno 2013 di 1.012.277 euro;

387.599 euro nel 2014 con conseguente stanziamento per l'anno 2014 di 1.112.401 euro;

a fronte della dotazione di euro 1.500.000 prevista «a decorrere» dal 2012, dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 112 del 2011 per il funzionamento dell'Ufficio, le risorse che affluiscono al bilancio dell'Autorità si attestano in euro 898.888,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, anche attraverso ulteriori iniziative normative, di reperire tutte le risorse economiche e finanziarie necessarie a ripristinare adeguati fondi per il funzionamento dell'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza».

(G/3584/1/12^a)

BAIO, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione (6 dicembre 2012)

«La 12^a Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

premessi che:

la lettera *b*) del comma 95 dell'articolo 1, modifica il limite massimo di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;

in un momento di grave difficoltà economica, si registra una disparità di prezzi per presidi e dispositivi;

l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, attribuisce all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture il compito di pubblicare, a partire dal 1° luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva;

l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 13, lettera *b*), prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 1993, n. 266, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia";

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 2 prevede quanto segue: "All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) alla lettera *a*): 1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: 'Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.'";

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze n. 04245/2012, n. 04238/2012, e n. 04247/2012, del 23 novembre 2012, ha disposto la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia degli elenchi

prezzi di riferimento predisposti dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al del decreto legislativo 12 aprile 2012, n. 163, con riguardo ai prezzi dei dispositivi medici, perché "non risulta l'iter logico seguito per individuare lo specifico prezzo della categoria dei dispositivi medici, in relazione alla tipologia di contratti presi a riferimento e al relativo contesto su base nazionale al fine della concreta incisione sulla spesa sanitaria dei singoli dispositivi",

impegna il Governo:

a ridefinire i criteri che sottendono gli elenchi dei dispositivi medici predisposti dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture finalizzati all'individuazione del prezzo di riferimento, al fine di ovviare alle censure contenute nelle ordinanze della giurisprudenza amministrativa recanti la sospensione dell'efficacia dei suddetti elenchi».

(G/3584/1/13^a) (nuovo testo)

FERRANTE, MOLINARI, ORSI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Accolto dal Governo (5 dicembre 2012)

«La 13^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2013,

premessi che:

la gestione dei siti contaminati costituisce uno dei più delicati problemi ambientali da affrontare; la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi è una pericolosa minaccia per la salute delle popolazioni che vivono in prossimità delle zone interessate;

la presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee rappresenta un rischio per l'ambiente e gli ecosistemi;

un ruolo di primo piano, nella gestione dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, è svolto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale è affidato il ruolo di responsabile dei procedimenti di bonifica;

la gestione di tali procedimenti è particolarmente complessa, in quanto in ciascuna delle 57 aree perimetrate di interesse nazionale ricadono proprietà di diversi soggetti (pubblici e privati) e le attività hanno ricadute socio-economiche e politiche molto rilevanti che spesso rallentano e ostacolano l'avvio degli interventi;

il territorio interessato, per estensione dei siti, per numero di aziende e per realtà sociali coinvolte, è estremamente ampio;

i tempi necessari per avviare e concludere tutti i procedimenti di bonifica di cui ha bisogno il Paese sono evidentemente lunghi, ma è altresì doveroso investire risorse ed energie sin da subito proprio per evitare un'eccessiva dilatazione dei tempi;

è necessario individuare modalità di azione che permettano di superare le difficoltà incontrate fino ad ora, al fine di risolvere anche i numerosi contenziosi sorti a causa dell'attribuzione delle responsabilità dell'inquinamento e degli oneri di bonifica;

la lentezza con cui si sta procedendo danneggia inevitabilmente l'intero sistema produttivo, aggravando una difficile situazione causata dalla contingenza economica, ed è necessario ed urgente da un lato snellire le procedure amministrative e gli adempimenti e dall'altro garantire un efficace rafforzamento del sistema dei controlli ambientali e del regime sanzionatorio;

i 57 siti di interesse nazionale comprendono le aree maggiormente inquinate d'Italia: tra queste i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela, Taranto, le aree industriali di Pioltello Rodano, Bagnoli-Coroglio, Sassuolo, Fidenza, Crotona, Trieste, Massa-Carrara, Piombino, Livorno, Serravalle Scrivia, bacino del fiume Sacco, litorale domizio-flegreo e agro aversano; vi sono, inoltre, aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, che hanno subito fenomeni di contaminazione quali il Lago Maggiore (sito di Pieve Vergente), le lagune di Grado e Marano, Venezia e Orbetello; spesso le problematiche relative all'inquinamento delle matrici ambientali (suolo, acque sotterranee e superficiali, sedimenti) sono strettamente correlate all'insorgenza di problematiche sanitarie;

il Governo ha riconosciuto l'enorme criticità del settore delle bonifiche, in parte dovuta all'inadeguata definizione degli obiettivi della bonifica, spesso non correlati alla successiva destinazione, civile o industriale, dei siti e alla dimensione della perimetrazione dei siti stessi, determinata in alcuni casi non in relazione alle reali necessità ambientali, con conseguente avvio di contenziosi e insufficienza delle risorse disponibili;

il Governo ha altresì riconosciuto l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie destinate alle bonifiche e ha affermato l'esigenza di elaborare un Piano nazionale delle bonifiche, in cui sarà definito il cronoprogramma delle attività ed il quadro delle risorse economiche da impegnare su base pluriennale;

numerose sono le aree di interesse nazionale la cui bonifica stenta ad avviarsi, sia per questioni tecniche, spesso legate all'interpretazione della normativa, sia per insufficienza di finanziamenti dedicati a queste aree, sia per pericoli legati allo stato dell'ambiente, con eventuali ripercussioni sanitarie, sia per eventuali processi di reindustrializzazione che necessitano di interventi immediati e risolutivi;

per quanto riguarda le risorse che sono state sottratte ai fondi destinati al grande tema delle bonifiche relativamente ai siti di interesse nazionale, bisogna rilevare come ormai da diversi anni, sin dalla definizione di questi siti, ci si trova in presenza di diversi studi, di numerosi approfondimenti, ma purtroppo pochissimi territori sono stati restituiti nelle condi-

zioni iniziali o in condizioni tali da attivare dei processi di reindustrializzazione;

le politiche di bonifica dei siti industriali non rappresentano un aggravio dei conti pubblici, bensì un'opportunità importante per rilanciare la nostra economia attraverso un'opera davvero utile come la messa in sicurezza ambientale del territorio e la tutela della salute dei cittadini;

secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 – nell'ambito del quadro strategico nazionale 2007-2013 – le risorse da ripartire negli interventi di bonifica sarebbero dovute ammontare a 3.009 milioni di euro, a valere sul fondo aree sottosviluppate, ma le risorse che erano state stanziare in precedenza sono state completamente cancellate con la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, lasciando un generico conferimento dei fondi Fas;

le scelte adottate a livello governativo appaiono anche in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede percorsi accelerati per interventi di bonifica e reindustrializzazione con prodotti e processi ecosostenibili,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse che permettano di elaborare ed avviare un piano complessivo di bonifiche e recupero delle aree contaminate e a concordare con le regioni lo svincolo delle aree dei siti di interesse nazionale (SIN) di interesse regionale;

a semplificare i percorsi amministrativi, garantendo un controllo delle procedure di bonifica e messa in sicurezza ove esistano attività produttive in essere e a facilitare le condizioni, anche attraverso appositi incentivi, perché i terreni contaminati nelle aree dei SIN possano ospitare impianti a fonti rinnovabili».

(G/3584/2/13^a) (nuovo testo)

FERRANTE, MOLINARI, ORSI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Accolto dal Governo (5 dicembre 2012)

«La 13^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2013,

premesso che:

il dissesto idrogeologico rappresenta una delle principali emergenze del Paese ed è legato alla particolare conformazione geologica del territorio, alla fragile e mutevole natura dei suoli, all'acuirsi delle variazioni climatiche estreme ed all'aumento, per frequenza ed intensità, degli eventi calamitosi;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi, ma localizzati in aree la cui

crescita urbanistica è stata tanto veloce e intensa quanto disordinata e priva di una corretta pianificazione; l'ultimo episodio particolarmente intenso si è verificato di recente con forti ed estesi temporali sulla Liguria, Toscana, Umbria, Triveneto e Alto Lazio: gli effetti sul territorio sono stati devastanti, con cinque vittime e ingenti danni, la cui quantificazione non è stata ancora definitivamente accertata;

secondo l'Ordine nazionale dei geologi, negli ultimi 60 anni gli eventi naturali a carattere disastroso sono stati ben 3362 e sono collegabili principalmente a fenomeni come improvvise inondazioni, frane di tutti i tipi e di tutte le dimensioni, colate di fango e detriti; inoltre la spesa complessiva sostenuta fino ad ora, attualizzata al 2012, è di quasi 60 miliardi di euro, con la particolarità che fino al 1990 la spesa media annuale era di 750 milioni di euro mentre negli ultimi 20 anni la spesa annuale media ammonta ad oltre 1,1 miliardi di euro;

come è noto il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi di prevenzione e di sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale ammonta a 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;

purtroppo, nonostante i buoni propositi e gli impegni assunti dal Governo a seguito di atti di indirizzo parlamentare, negli ultimi 10 anni il *trend* delle risorse stanziata, a vario titolo, per una politica di prevenzione del rischio idrogeologico, sono costantemente diminuite; gli stanziamenti della legge finanziaria 2003 per la difesa del suolo ammontavano a circa 550 milioni di euro; nel 2007 sono diventati 261 milioni di euro, per poi precipitare agli appena 41 milioni di euro dell'attuale bilancio di previsione per il 2013;

lo stesso Governo, durante l'informativa del novembre 2012 al Parlamento sui recenti eventi alluvionali, ha sottolineato l'esigenza di affrontare con maggiore impegno la problematica relativa all'elevato rischio idrogeologico e ha affermato l'intenzione di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi relativi al Piano idrogeologico, mettendo in opera o cominciando a porre in opera gli accordi di programma realizzati con le regioni e sforzandosi di assicurare agli stessi le risorse finanziarie, che è stato possibile mettere a disposizione;

il Governo ha altresì comunicato che è in corso di elaborazione il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, richiesto dall'Europa a ciascuno Stato, in particolare aggiornando le norme urbanistiche in materia di uso del territorio, con il divieto di procedure di condono edilizio, obbligando gli enti pubblici e i privati alla manutenzione dei boschi e dei corsi d'acqua, prevedendo la concessione in uso a imprese cooperative di giovani di terreni abbandonati situati nelle zone vulnerabili al rischio idrogeologico e al rischio di incendio per la loro valorizzazione e manutenzione, prevedendo l'istituzione di un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti finalizzato al credito a basso tasso di interesse alle imprese e ai soggetti privati per la realizzazione di progetti che con-

corrono all'attuazione del Piano, alimentato con il prelievo dello 0,5 per cento dell'accisa applicata ai carburanti;

il Governo infine si è già impegnato – durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto – a reintegrare con urgenza i capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi contro il rischio idrogeologico nonché a predisporre un dettagliato resoconto dei flussi di spesa e delle modalità di impiego dei fondi di propria competenza per la realizzazione degli interventi avviati o realizzati per la difesa del suolo, in particolare degli accordi di programma sottoscritti con le regioni ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di valutarne l'efficacia e rimuovere le cause dei ritardi nell'utilizzo delle risorse;

l'esame presso la Camera dei deputati ha migliorato la composizione della manovra di bilancio anche per quel che riguarda le risorse per fronteggiare le emergenze degli ultimi eventi alluvionali e il rifinanziamento del fondo di protezione civile per sostenere interventi di ripristino e di tutela connessi a calamità naturali degli anni passati;

con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di riordino della protezione civile sono state, in realtà, già inserite in maniera strutturale nell'ordinamento giuridico nazionale misure di deroga al patto di stabilità interno per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi. Infatti, l'articolo 31, commi 8-bis e 8-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, effettuati nell'esercizio finanziario in cui è avvenuta la calamità e nei due esercizi finanziari successivi;

la norma che è volta a consentire ai comuni danneggiati da eventi calamitosi di effettuare maggiori spese in deroga alle regole del patto di stabilità finanziate con risorse proprie, sconta tuttavia un grosso limite perché si prevede che l'esclusione di dette risorse dal patto di stabilità sia stabilita mediante legge a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per avviare una seria ed efficace politica di prevenzione del rischio idrogeologico, anche attraverso l'istituzione di un fondo strutturale, provvisto di adeguato finanziamento annuale, in modo da rendere possibile l'avvio di una programmazione e pianificazione degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio, anche attraverso la predisposizione di stru-

menti come il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, già annunciato dal Governo;

ad assumere iniziative atte a rivedere il meccanismo di cui all'articolo 31, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, disponendo l'esclusione automatica, entro un limite massimo di spesa annuale da individuare nella medesima legge n. 183 del 2011, dal patto di stabilità interno delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province con risorse proprie in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per l'anno 2013, entro un limite di spesa massimo compatibile con i vincoli di bilancio, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province con risorse proprie in relazione a eventi calamitosi».

ORDINI DEL GIORNO RITIRATI

(G/3584/2/12^a)

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato (6 dicembre 2012)

«La 12^a Commissione del Senato della Repubblica,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 3584 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013),

premesso che:

il decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, all'articolo 6-*bis* contiene misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni;

il citato articolo, al comma 2 reca la proroga al 2013 della non pignorabilità da parte dei creditori nelle regioni commissariate per i *deficit* sanitari;

il blocco dei pignoramenti derivante dall'applicazione di tale disposizione causerà, al momento dell'entrata in vigore, ulteriori gravi difficoltà per le piccole e medie imprese operanti nel settore sanitario, con particolare riferimento a quelle ubicate nel Sud d'Italia,

impegna il Governo:

a prevedere l'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6-*bis* citato in premessa».
